

Firenze, 13 marzo 2020

Spett.li Aziende della Filiera vino Chianti

Dir-MAB/fr

Prot. 227/21 A/1 – Circolare n. 8/20

Oggetto: comunicazioni.

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO SETTORE VITIVINICOLO – ANNUALITA 2020/2021 - RIPARTIZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA

Sul sito del Mipaaf è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1355, del 5 marzo 2020, inerente al “Programma Nazionale di Sostegno - settore vitivinicolo – annualità 2020/2021 - ripartizione dotazione finanziaria”, che risulta essere:

ANNUALITA' 2021	
MISURA	STANZIAMENTO
PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI ESTERI	101.997.000
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI	150.000.000
VENDEMMIA VERDE	5.000.000
INVESTIMENTI	60.000.000
DISTILLAZIONE PRODOTTI	20.000.000
TOTALE	336.997.000

Gli importi che saranno assegnati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, assommano ad euro 286.397.900=, complessivi di cui di competenza della Regione Toscana:

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO – Settore Vino – RIPARTIZIONE FONDI 2021					
REGIONE TOSCANA	Promozione Sui mercati dei Paesi terzi	Ristrutturazione e riconversione vigneti	Vendemmia verde	Investimenti	TOTALE
	7.324.815,53	15.803.608,13	456.957,67	5.901.471	29.481.870,98

La tabella completa, della ripartizione dei fondi, pari a 286.397.900=, suddivisa per ciascuna regione e province autonome di Bolzano e Trento, può essere consultata al seguente link <http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/1355-del-5-marzo-2020-tabella-ripartizione-fondi.pdf>

DISCIPLINA DEI VINI DOC e DOCG DELLA REGIONE TOSCANA – INSERIMENTO DEL TERMINE GEOGRAFICO “TOSCANA “IN ETICHETTA – INFORMATIVA DELL’ASSESSORE REGIONALE ALL’AGRICOLTURA MARCO REMASCHI. -

La vigente normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 130/2013, art. 120 – Regolamento delegato (UE) 2019/33- artt. 55 e 58) e nazionale (Legge n. 238/2016, art. 29), consentono di utilizzare in etichetta il termine geografico più ampio, “TOSCANA”, in aggiunta alle singole Denominazioni.

L’inserimento del termine “TOSCANA” in etichetta è facoltativo ma, il suo utilizzo, permette ai produttori la possibilità di far comprendere al consumatore finale, oltreché la provenienza geografica del vino, anche i valori storici, di paesaggio e di cultura, ad esso collegato. Il termine può essere utilizzato e riportato in etichetta solo a condizione che esso sia previsto nel disciplinare di produzione, conseguentemente, ove ciò non fosse previsto, è necessario modificare il disciplinare di produzione, con le modalità dettate, al momento, dal Decreto Ministeriale 7 novembre 2012.

Nella nota diramata, a firma dell’Assessore Remaschi, datata 6 marzo 2020, vengono indicate le modalità di utilizzo e di impiego basilari del termine “TOSCANA”, per ottenere il parere positivo, della Regione Toscana, in sede di modifica del Disciplinare di produzione. In particolare:

1) *è facoltà dei produttori decidere se il termine “TOSCANA” debba essere inserito in etichetta obbligatoriamente o in maniera facoltativa;*

2) *il termine “TOSCANA”, non può essere isolato e, deve essere posizionato in etichetta al di sotto della denominazione e delle menzioni specifiche tradizionali (D.O.P., D.O.C.) o, dei relativi acronimi, il tutto su sfondo uniforme;*

3) *i caratteri “TOSCANA” devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica dei caratteri che compongono la denominazione;*

4) *il termine “TOSCANA” deve avere lo stesso sfondo e gli stessi bordi delle parole che compongono la denominazione e, deve avere dimensioni pari o inferiori a quelle delle parole che compongono la denominazione. Nel caso in cui le lettere che compongono la denominazione abbiano altezze diverse, le lettere che compongono la parola “TOSCANA” non possono superare la dimensione del termine più piccolo presente nella denominazione e, se la denominazione è scritta con la prima lettera maiuscola, anche il termine “TOSCANA” può avere la lettera “T” maiuscola.*

REGOLAMENTO (UE) n. 1308/2013 – PROROGA SCADENZA AUTORIZZAZIONI PER NUOVO IMPIANTO E REIMPIANTO

Con apposita nota degli Uffici del “Settore Produzioni Agricole Vegetali e Zootecniche” della Regione Toscana, datata 11 marzo 2020, si ricorda l’avvicinarsi, imminente, delle scadenze delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, nel corso degli anni 2016 e 2017.

Dalla banca dati di ARTEA, infatti, risultano ancora da impiantare circa 400 ettari di cui:

- **ettari 119 circa**, che fanno capo a n. 165 autorizzazioni, per nuovi impianti viticoli, concesse nel corso del 2016, che sono state già oggetto di proroga per la calamità naturale (siccità 2017);
- **ettari 283 circa**, che fanno capo a n. 490 autorizzazioni, per nuovi impianti viticoli, concesse nel corso del 2017, non utilizzate o utilizzate in parte;

quindi, ad oggi, risultano dichiarate impiantate ad ARTEA, solo l'80% delle superfici concesse nel 2016 e solo il 49% di quelle concesse nel 2017.

La Regione Toscana, opportunamente, ricorda come, ai sensi dell'art. 69, comma 3 e 4 della Legge n. 238/2016, la mancata realizzazione del vigneto, entro la data di scadenza delle autorizzazioni per nuovo impianto, comporti una **sanzione pecuniaria da 500 a 1.500 euro/ettaro o frazione di ettaro non impiantato**, ed una **sanzione accessoria, che comporta l'esclusione da 1 a 3 anni dalla partecipazione alle misure del Programma Nazionale di Sostegno** (ristrutturazione e riconversione dei vigneti, promozione nei paesi terzi ed investimenti).

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono previsti, in via del tutto eccezionale, ed a seguito di casi di forza maggiore, delle possibili deroghe sulle date di scadenza delle autorizzazioni. I casi fissati per il rinvio del termine dell'autorizzazione sono:

- + *decesso del titolare;*
- + *calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;*
- + *fitopatia che colpisce la totalità o parte delle colture del titolare dell'autorizzazione;*
- + *esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda.*

A seguito di confronto, degli Uffici della Regione, con il competente Ministero, è stata convenuta la possibilità di prorogare la data di scadenza delle autorizzazioni, qualora l'azienda titolare delle medesime, non abbia potuto realizzare l'impianto a causa degli eventi meteorologici avversi sopra richiamati, che hanno interessato **l'INTERO TERRITORIO REGIONALE**.

Tale possibilità può riguardare, **sia le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli che le autorizzazioni al reimpianto**, anche se derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto, ***purché le autorizzazioni siano in corso di validità ed indipendentemente dalla data in cui sono state rilasciate, purché tale data non sia successiva al 18/05/2020***, in quanto lo stato di emergenza regionale è stato dichiarato fino al 180° giorno dalla data di adozione del D.P.G.R. dello scorso 18 novembre 2019. L'emergenza regionale è stata dichiarata per piogge, alluvioni, raffiche di vento, esondazioni, movimenti franosi, etc. e, detto stato di emergenza durerà, appunto, fino alla data del 18 maggio 2020.

Le aziende interessate a richiedere la proroga delle proprie autorizzazioni di reimpianto e nuovo impianto, **sono tenute a presentare ad ARTEA, una DUA "Richiesta variazione autorizzazione"**, nell'ambito della quale si richiede di posticipare la scadenza dell'autorizzazione. Considerata la

natura dell'evento calamitoso la scadenza potrà essere prorogata al massimo per un periodo di dodici mesi.

Per prendere visione del testo integrale della nota della Regione Toscana in argomento si rimanda al link <http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/RT-comunicazione-proroga-scadenze-autorizzazioni.pdf>

DISCIPLINA DISTRETTI BIOLOGICI – EMANATO IL REGOLAMENTO N. 21/R DEL 10 MARZO 2020 ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE n. 51 DEL 30 LUGLIO 2019

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12, dell'11 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21/R, del 10 marzo 2020, riguardante il “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 51 del 30 luglio 2019 (disciplina dei distretti biologici).

Il Regolamento 21/R, che può essere consultato nella versione completa, il link <http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/Regolamento-RT-21-R.pdf> si pone l'obiettivo di disciplinare le procedure per il riconoscimento del distretto biologico, comprese quelle nel caso in cui l'istanza sia presentata da un distretto rurale riconosciuto, ai sensi della L.R. 17 del 5 aprile 2017.

Il testo del regolamento fissa modalità di presentazione della domanda di riconoscimento, le varie procedure, i contenuti del “progetto economico territoriale integrato” i contenuti della “relazione annuale”.

DECRETO TARIFFARIO ANALISI APPLICATE DAI LABORATORI ICQRF

Con Decreto n. 2073 dell'11 febbraio 2020 dell'ICQRF, a firma del Dott. Vaccari, che abroga il precedente Decreto 8 marzo 2019, è stato approvato il nuovo tariffario di analisi dell'ICQRF, valevole per il solo anno 2020, che sarà applicato alle spese di analisi sostenute dai laboratori ICQRF nell'ambito dell'attività di controllo ufficiale. Cliccando sul sotto riportato link http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/AllegatodecretoTariffario_tariffe2020.pdf potrà essere accessibile tutta la tabella con le singole tipologie di analisi e relative tariffe applicate dal laboratorio.

A disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore chiarimento e/o delucidazione, con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

